



Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile)

Modifica del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 13a Provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell'intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile

¹ L'assicurazione prende a carico i provvedimenti sanitari di cui all'articolo 13 eseguiti nel quadro di un intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile, se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. l'intervento precoce intensivo comprende provvedimenti sanitari coordinati con i provvedimenti pedagogici che rientrano nel campo d'applicazione del diritto cantonale e sono eseguiti con essi;
- b. l'intervento precoce intensivo è oggetto di una pianificazione cantonale;
- c. tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l'organo cantonale competente è stata conclusa una convenzione che disciplina:
 1. la collaborazione tra l'UFAS e l'organo cantonale competente,
 2. gli obiettivi dei provvedimenti sanitari,
 3. le condizioni che questi provvedimenti devono adempiere,
 4. gli standard qualitativi dell'intervento precoce intensivo,
 5. le modalità della partecipazione finanziaria dell'assicurazione,
 6. il controllo e la valutazione.

¹ FF ...
² RS **831.20**

² I provvedimenti sanitari sono presi a carico mediante importi forfettari per singolo caso versati al Cantone nel quale è organizzato l'intervento precoce intensivo. L'assicurazione assume al massimo un quarto delle spese medie stimate per l'intervento.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. il calcolo degli importi forfettari;
- b. gli elementi essenziali dell'intervento precoce intensivo, quali la durata e l'intensità dei provvedimenti sanitari;
- c. le condizioni applicabili ai fornitori di provvedimenti sanitari, comprese quelle relative alla formazione del personale;
- d. le condizioni di partecipazione all'intervento precoce intensivo relative alla salute degli assicurati e alla loro età;
- e. i criteri di valutazione dell'efficacia;
- f. le modalità della vigilanza.

Art. 51 cpv. 3

³ L'assicurazione non rimborsa all'assicurato le spese di viaggio, se per i provvedimenti sanitari è versato un importo forfettario per singolo caso secondo l'articolo 13a capoverso 2.

Art. 67 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurazione rimborsi integralmente o parzialmente alla Confederazione le spese sostenute dall'Ufficio federale di statistica per l'allestimento delle statistiche di cui all'articolo 68^{novies}, capoversi 4 e 5.

Art. 68^{novies} Raccolta e trasmissione di dati in relazione all'intervento precoce intensivo

¹ Le istituzioni private o pubbliche che svolgono interventi precoci intensivi per bambini affetti da autismo infantile raccolgono i seguenti dati relativi agli assicurati per permettere il controllo e la valutazione dell'efficacia degli interventi da parte della Confederazione e dei Cantoni e la vigilanza secondo l'articolo 13a capoverso 1 lettera c numero 6 e capoverso 3 lettera f:

- a. il numero AVS;
- b. la data di nascita;
- c. il sesso;
- d. il Cantone di domicilio;
- e. la data della diagnosi di autismo;
- f. le date dell'inizio e della fine della partecipazione all'intervento precoce intensivo;

g. i dati necessari per seguire lo sviluppo del bambino in relazione con l'intervento precoce intensivo, quali i risultati di test.

² Trasmettono i dati di cui al capoverso 1 all'organo cantonale competente.

³ Trasmettono all'ufficio AI competente i dati di cui al capoverso 1 lettere a–f a fini di controllo. Lo fanno prima dell'inizio dell'intervento precoce intensivo e al più tardi al momento in cui questo termina o viene interrotto.

⁴ L'organo cantonale competente trasmette i dati di cui al capoverso 1 lettere a e g all'Ufficio federale di statistica (UST) a fini statistici e di valutazione. Trasmette i dati di cui al capoverso 1 lettere b, d e f all'UFAS a fini di controllo e di vigilanza.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere che le istituzioni di cui al capoverso 1 raccolgano e trasmettano dati supplementari in relazione con l'intervento precoce intensivo.

⁶ Disciplina l'informazione dell'assicurato, l'esercizio del suo diritto di opposizione nonché l'anonimizzazione e la distruzione dei dati.

⁷ Può delegare al DFI o all'UFAS i compiti di cui ai capoversi 5 e 6.

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

Per gli assicurati che hanno partecipato al progetto pilota previsto dall'ordinanza dell'UFAS del 17 ottobre 2018³ concernente il progetto pilota «Intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile» e per i quali l'intervento prosegue presso lo stesso fornitore di prestazioni dopo la fine del progetto pilota, il finanziamento dei provvedimenti sanitari resta retto dalla presente ordinanza e dalla convenzione conclusa tra il fornitore di prestazioni e l'UFAS nel quadro del progetto pilota.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 831.201.74; RU 2018 3885; 2022 623